



CITTÀ DI
CASTELFRANCO
EMILIA

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
PROVINCIA DI MODENA

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Prot. 69068 del 29/12/2016

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI
UNA ROTATORIA ALL’INTERSEZIONE TRA LA VIA EMILIA OVEST E LA VIA
CASTIGLIONE.**

BANDO DI GARA

CIG: 6931049293
CUP: J11B15000250004

PREMESSA

La Centrale Unica di Committenza - costituita tra il Comune di Castelfranco Emilia e il Comune di San Cesario Sul Panaro – indice, in nome e per conto del Comune di Castelfranco Emilia, la procedura aperta di cui all'oggetto, in esecuzione dei seguenti atti:

a) determinazione del Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio n. 1287 del 14.12.2016 - determina con cui è stato approvato il progetto esecutivo, avente ad oggetto lavori di realizzazione di una rotatoria all’intersezione tra la via Emilia Ovest e la via Castiglione, firmato digitalmente dal progettista, Ing. Fabio Ferrini, e dal RUP, Geom. Giuseppe Manno e costituito da n. 20 elaborati. Con detta determinazione a contrarre, adottata ai sensi dell’art 32, comma 2, del D.lgs. 50/16, si è stabilito di procedere con il metodo di scelta del contraente di cui agli artt. 3 comma sss) e 60 del D.Lgs. 50/2016, ovvero procedura aperta;

b) determinazione del Dirigente della Centrale Unica di Committenza n. 1431 del 29/12/2016, con cui sono stati approvati:

- ✓ bando di gara corredato dai seguenti allegati:
- ✓ modulo allegato 1 - Dichiarazioni sostitutive finalizzate alla partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di cui al punto 18.1 del bando di gara;
- ✓ modulo per dichiarazioni integrative al modello DGUE, di cui al punto 18.1 del bando di gara;
- ✓ il modulo allegato 2 - Dichiarazione sostitutive ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ai fini della formulazione dell’offerta economica, di cui al punto 19 del bando di gara;
- ✓ il modulo allegato 3 – Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000, da utilizzarsi in caso di avvalimento da parte dell’impresa ausiliata, di cui al punto 18.6 del bando di gara;
- ✓ modulo allegato 4 – Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000, da utilizzarsi in caso di avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, di cui al punto 18.6 del bando di gara.

Il progetto è stato validato, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, in data 14/12/2016 a cura del Responsabile del Procedimento, Geom. Giuseppe Manno.

Si precisa che, ai sensi della vigente convenzione istitutiva della Centrale Unica di Committenza, stipulata tra i due Enti, sono di esclusiva competenza dell’ente delegante sia la fase che precede la predisposizione del bando (programmazione e scelta discrezionale dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, indagini di mercato, ecc.) sia la fase che segue (quali stipula contratto, consegna appalto, direzione dell’esecuzione, autorizzazione subappalto, varianti, ecc.), rientrando nelle attività della

Centrale Unica di Committenza la gestione della procedura di gara, dall'indizione all'aggiudicazione definitiva.

Pertanto tutta la documentazione di gara di cui sopra è reperibile sul profilo del committente: sito internet del Comune di Castelfranco Emilia all'indirizzo: <http://www.comune.castelfranco-emilia.mo.it> alla voce "accedi a... Bandi di Gara", con accesso libero, diretto e completo.

Il bando di cui alla presente procedura di gara è pubblicato, unitamente a tutti gli altri atti di gara:

- a) sul sito del Comune di Castelfranco Emilia: <http://www.comune.castelfranco-emilia.mo.it>
- b) sul sito della Regione Emilia Romagna: SITAR (assolvendo così l'obbligo relativo alla pubblicazione sul sito informatico dell'osservatorio e del Ministero delle Infrastrutture);
- c) all'Albo Pretorio telematico del Comune di Castelfranco Emilia.

Il presente bando di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura indetta, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, alla procedura di aggiudicazione dell'appalto e, più in generale, alle condizioni regolanti la presente procedura.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

1.1 Indirizzo postale: Piazza della Vittoria n. 8 – 41013 Castelfranco Emilia (MO)

1.2 Indirizzo Internet: www.comune.castelfranco-emilia.mo.it

1.3 Numero Fax Centralino : 059/920560

1.4. Numero Tel. Centralino: 059/959211

1.5 Numero Tel. Centrale Unica di Committenza: 059/959226 – 059/959246 – 059/959371

1.6 Indirizzo posta elettronica certificata: comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfranco-emilia.mo.it

1.7 Responsabile del procedimento: dott.ssa Bonettini Manuela – Dirigente della Centrale Unica di Committenza costituita tra Comune di Castelfranco Emilia e Comune di San Cesario Sul Panaro

1.8 Per informazioni di carattere amministrativo e procedurale rivolgersi a:

Centrale Unica di Committenza – Tel. 059/959226 – 059/959246

gare@comune.castelfranco-emilia.mo.it

1.9 Per informazioni di carattere tecnico rivolgersi a:

Segreteria amministrativa **Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio del Comune di Castelfranco Emilia** – Tel. 059/959213 - 059/959273 Fax 059 959210.

[Geom. Giuseppe Manno – Tel. 059.959270 manno.giuseppe@comune.castelfranco-emilia.mo.it](mailto:geom.giuseppe.manno@comune.castelfranco-emilia.mo.it)

2. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Procedura aperta, ai sensi degli artt. 3 comma sss) e 60 del D.Lgs. 50/2016.

3. LUOGO DI ESECUZIONE, NATURA ED ENTITA' DEI LAVORI DA EFFETTUARE, MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO, CUP, CIG, EVENTUALI OPZIONI ESERCITABILI DALLA STAZIONE APPALTANTE, EVENTUALE DIVISIONE IN LOTTI

3.1. *Luogo di esecuzione dei lavori:* all'intersezione tra la via Emilia Ovest e la Via Castiglione in Comune di Castelfranco Emilia (MO).

3.2. *Descrizione:* trattasi delle opere stradali ed accessorie per la costruzione di una rotatoria compatta sull'intersezione esistente comprensiva della rete di raccolta acque chiare, rete illuminazione pubblica ed estensione della pista ciclabile esistente. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati.

3.3. *Importo complessivo (compresi oneri per la sicurezza e costi del personale): Euro 383.024,01*, (Euro trecentoottantatremilazeroventiquattro/01);

3.4. *Importo non soggetto a ribasso d'asta per costi relativi alla gestione della sicurezza: Euro 5.000,00* (Euro cinquemila/00);

3.5. *Importo assoggettato a ribasso d'asta: Euro 378.024,01* (Euro trecentosettantottomilazeroventiquattro/01).

3.6 Lavorazioni di cui si compone l'intervento:

Descrizione lavorazione	Categoria D.P.R. 207/2010	Class.	Qualificaz. obbligatoria	Lavori (€)	Oneri di sicurezza (€)	Totali	Incid. %	Indicazioni Speciali ai fini della gara	
								Prevalente o scorporabile	Subappaltabile
Opere stradali	OG3 STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, PISTE AEROPORTUALI E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI	II	si	334,190,73	5.000,00	339.190,73	88,56	Prevalente	si (max 30%)
Impianti elettrici	OG10: IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	I	si	43.833,28		43.833,28	11,44	Scorporabile	si (100%)
TOTALE LAVORI A MISURA				378.024,01	5.000,00	383.024,01	100,00		

Si precisa che, in fase di gara, i concorrenti possono partecipare alla gara come impresa singola, come associazione temporanea orizzontale, come associazione temporanea verticale e come associazione temporanea mista, nonché come consorzio ordinario.

Relativamente alle lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OG10 si precisa che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 2 lettera a) della Legge 23 maggio 2014, n. 80, Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, “l'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non e' in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni”;

- ai sensi dell'art. 12 comma 2 lettera b) della Legge 23 maggio 2014, n. 80, Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, “non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell'allegato A al predetto decreto, nonche' le categorie individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale”.

Pertanto, le lavorazioni relative alla categoria scorporabile OG10 - a qualificazione obbligatoria - non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente.

Qualora il concorrente non possieda i requisiti per l'esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria

OG10 dovrà partecipare mediante raggruppamenti temporanei di tipo verticale o consorzio ordinario con soggetti in possesso dei necessari requisiti per l'esecuzione delle lavorazioni nella categoria.

Qualora l'operatore economico, direttamente oppure tramite impresa mandante in caso di concorrente riunito in raggruppamento, non possieda in tutto o in parte, i requisiti di qualificazione per la predetta categoria OG10 dovrà **obbligatoriamente** indicare nell'offerta di voler **subappaltare** le lavorazioni della categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria **a soggetti in possesso di idonei requisiti (subappalto "necessario")**.

In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, l'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. La qualificazione non posseduta con riferimento alla categoria OG10 deve essere posseduta con riferimento alla categoria prevalente, ai sensi dell'art. 92, comma 1, ultimo periodo del D.P.R. 207/2010.

Si ribadisce, al riguardo, che nella presente procedura di affidamento, la mancata indicazione della volontà di subappaltare le lavorazioni di una categoria scorporata a qualificazione obbligatoria, qualora l'operatore economico offerente sia privo delle relative qualificazioni, costituisce **causa di immediata esclusione** senza possibilità di essere sanata, coerentemente a quanto sostenuto dall'ANAC nella Determinazione n. 1 del 8 gennaio 2015, che viene recepito nella presente lex specialis.

Anche in caso di subappalto l'importo delle lavorazioni della categoria OG10 concorre all'importo della categoria prevalente, ai fini della qualificazione in questa.

3.7. *Modalità di determinazione del corrispettivo:* a misura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera eeeee), del D.Lgs. 50/2016 e art. 43, comma 7 del D.P.R. 207/2010;

3.8. Codice identificativo gara (CIG): **6931049293**

3.9. *Codice unico progetto (CUP):* **J17B15000250004**

3.10 *Opzioni esercitabili dalla Amministrazione Aggiudicatrice:* non sono previste opzioni esercitabili dall'amministrazione aggiudicatrice per lavori complementari;

3.11 *Suddivisione in lotti:* non vi è suddivisione in lotti, come si evince dagli atti approvati con determinazione dirigenziale n. 1287 del 14/12/2016.

4. TERMINE ULTIMO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato, ai sensi dell'art. 14 del capitolato speciale d'appalto prima parte, in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

In caso di ritardo nell'ultimazione delle opere sarà comminata una penale giornaliera nella misura e con le modalità previste dall'art. 18 del capitolato speciale d'appalto.

5. DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione di gara (il presente bando di gara con i modelli allegati, nonché il testo del Protocollo di legalità, approvato con Deliberazione di G.C. n. 47 del 29/03/2011 e delle sue linee guida approvate con Deliberazione di G. C. n. 174 del 15/10/2012, in quanto trattasi di appalto di importo superiore a Euro 250.000,00) è reperibile sul profilo del committente: sito internet del Comune di Castelfranco Emilia all'indirizzo <http://www.comune.castelfranco-emillia.mo.it> alla voce "accedi a... Bandi di Gara" – con accesso libero, diretto e completo.

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE, DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE E SOPRALLUOGO

6.1. *Termine ultimo per la ricezione delle offerte:* **ore 12:00 del giorno 10/02/2017;**

6.2. *Indirizzo di ricezione delle offerte:* Ufficio Protocollo del Comune di Castelfranco Emilia – Piazza della Vittoria, 8 – 41013 Castelfranco Emilia (MO);

6.3. *Modalità:* secondo quanto previsto alla parte seconda del presente bando di gara;

6.4. *Sedute di gara:*

6.4.1 **Prima seduta pubblica: alle ore 08:30 del giorno 14/02/2017 presso il Settore Servizio al Cittadino – Ufficio Unico di Committenza, Via Circondaria Sud, 20 – CAP 41013 Castelfranco Emilia (MO) seduta pubblica di apertura delle buste "A Documentazione amministrativa" e IN CASO NON SIA NECESSARIO PROCEDERE A RICHIESTA DI CHIARIMENTI E REGOLARIZZAZIONI**

apertura delle buste “B Offerta economica”.

Seconda seduta eventuale pubblica per la valutazione di eventuali richieste di chiarimento o regolarizzazioni, richieste ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e all’apertura delle buste “B Offerta economica”.

In caso le operazioni di gara non terminino nell’arco della giornata le sedute saranno aggiornate al giorno lavorativo immediatamente successivo.

6.4.2. Il giorno, l’ora e il luogo di eventuali ulteriori sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con almeno 48 ore di anticipo sulla data delle sedute stesse tramite pubblicazione nel sito istituzionale del Comune di Castelfranco Emilia profilo committente, nell’area dedicata alla presente gara.

6.5. *Sopralluogo*: non è previsto il sopralluogo.

6.6. *Richieste di chiarimento*: saranno prese in considerazione le richieste di chiarimento, formulate per iscritto, pervenute entro il **07/02/2017**), tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfranco-emilia.mo.it

Le richieste di informazione e/o chiarimento devono recare l’oggetto della gara.

Le risposte alle richieste di chiarimento saranno fornite per posta elettronica certificata all’indirizzo comunicato nella richiesta e saranno rese disponibili sul profilo del Committente.

Si invitano i potenziali concorrenti a consultare periodicamente il profilo del Committente (www.comune.castelfranco-emilia.mo.it alla voce “accedi a... Bandi di Gara”) per prendere conoscenza dei chiarimenti e/o eventuali informazioni in merito alla presente procedura pubblicate dalla stazione appaltante, poiché, seppur le richieste provengano da un solo operatore economico, le risposte fornite dalla Centrale Unica di Committenza s’intendono valedoli per tutti.

Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni sul capitolato e sui documenti complementari sono comunicate dalla Centrale Unica di Committenza almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE

Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i legali rappresentanti delle imprese partecipanti, o persone da essi delegati, potranno formulare dichiarazioni da risultare a verbale.

8. GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA

L’offerta dovrà essere corredata, dalla garanzia di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto delle modalità e prescrizioni dettate dalla parte seconda “MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL’OFFERTA” al suo punto 18.7) del presente bando di gara – Garanzia a corredo dell’offerta – (nell’ambito dei documenti da inserire nella Busta A – Documentazione amministrativa”).

9. MODALITÀ ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO

9.1. *Finanziamento*: la copertura è assicurata da risorse proprie di Bilancio

9.2. *Pagamenti*: i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto, Prima parte, al suo Capo V.

ART. 10 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

10.1 Soggetti ammessi

Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da:

- a) operatori economici con **idoneità individuale** di cui alle lettere a) (**imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative**), b) (**consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi fra imprese artigiane**), e c) (**consorzi stabili**), dell’art. 45, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016;
- b) operatori economici con **idoneità plurisoggettiva** di cui alla lettera d) (**raggruppamenti temporanei di concorrenti**), e) (**consorzi ordinari di concorrenti**), f) (**aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete**) e g) (**gruppo europeo di interesse economico**), dell’art. 45, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla

gara anche in forma individuale qualora il concorrente abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.

Salvo quanto disposto dall'art. 48, commi 17, 18 e 19, è fatto divieto di operare qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti, rispetto a quella risultante dall'impegno in sede di offerta.

In conformità a quanto previsto dall'art. 48, comma 14, del D.lgs. 50/2016, le disposizioni di cui all'art. 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, per la partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f).

Ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto precisato nel capitolato speciale d'appalto.

Per la partecipazione alla presente gara di appalto dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari di concorrenti costituiti e costituendi si osservano le disposizioni di cui all'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016 e le prescrizioni contenute, quanto **alla documentazione e alle dichiarazioni** da produrre, alle modalità di presentazione e compilazione dell'offerta e più in generale alle condizioni e requisiti di partecipazione, **negli artt. 11 e 18** del presente bando di gara.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs. n. 50/2016 sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto **divieto di partecipare**, in qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di violazione sono **esclusi** dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili a un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Qualora, in base alla presenza di elementi indiziari, oggettivi, concordanti, numerosi e univoci, si ravvisi l'esistenza di offerte sostanzialmente riconducibili a un medesimo centro decisionale, si procederà **all'esclusione** delle offerte stesse in modo da salvaguardare i principi di pubblico interesse ed effettiva concorrenza che presiedono le procedure di gara.

10.2 Micro - piccole - medie imprese

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nella Legge 11 novembre 2011, n. 180 "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle Imprese", gli operatori economici partecipanti alla procedura in oggetto (sia quelli aventi **idoneità individuale** sia quelli con **idoneità plurisoggettiva**) dovranno dichiarare, preferibilmente utilizzando il **Modulo Allegato 1, seconda parte, punto 5**, se possano essere qualificati come «microimpresa», «piccola impresa» e «media impresa», come da definizioni recate dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 124 del 20 maggio 2003, che di seguito si riporta.

Le microimprese, le piccole o medie imprese vengono definite in funzione del loro organico e del loro fatturato ovvero del loro bilancio totale annuale:

- media impresa: un'impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato annuo non superi i 50 milioni di Euro o il cui totale di bilancio annuale non superi i 43 milioni di Euro;
- piccola impresa: un'impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato annuo o il cui totale di bilancio annuale non superi i 10 milioni di Euro;
- microimpresa: un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato annuo o il cui totale di bilancio annuale non supera i 2 milioni di Euro.

N.B. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese raggruppate o consorziate o da raggrupparsi o consorziarsi la dichiarazione di cui al presente punto, da redigersi preferibilmente in conformità al **Modulo Allegato 1, seconda parte, punto 5**, deve essere prodotta e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun impresa che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti.

11. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI ORDINE SPECIALE NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE

I concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere a pena di esclusione:

11.1 Requisiti di ordine generale

Non sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti per i quali sussiste/sussistono:

- i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- situazioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscono le possibilità di partecipare a gare di appalto pubbliche;
- causa di esclusione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, così come prevista e disciplinata da Circolare interna in materia di anticorruzione prot. n. 26845 dell'08/08/2014.

Nel caso di raggruppamenti e consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), ed f) costituiti e costituendi, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, **pena l'esclusione**, da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi.

Anche i consorziati, relativamente ai quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c), del D.lgs. n. 50/2016 dichiarano di concorrere, devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti generali per la partecipazione alle gare d'appalto.

I requisiti di ordine generale devono essere altresì posseduti dall'impresa ausiliaria in caso di avvalimento; ai sensi del comma 3 dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. **Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.**

In caso di verifica di detta ipotesi la stazione appaltante, al fine di garantire certezza e celerità alla presente procedura, **concederà un termine di 10 giorni, a pena di decadenza, all'aggiudicatario per effettuare la sostituzione.**

Decorso infruttuosamente tale termine la stazione appaltante procederà con l'operatore classificato secondo in graduatoria.

Le cause di esclusione previste dal succitato art. 80 non si applicano nei casi di cui al comma 11 del medesimo articolo.

11.2 Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di idoneità professionale che i concorrenti, ***alla scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta***, devono possedere a **pena di esclusione** sono i seguenti:

a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, Industria Artigianato e Agricoltura per categorie di attività che comprendano specificamente quelle di cui al presente appalto [*indicando luogo di iscrizione, attività e relativo codice, numero di iscrizione, data di iscrizione, durata dell'impresa/data termine, forma giuridica*];

N.B. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi di concorrenti l'iscrizione deve essere posseduta da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi dal consorzio e da tutte le consorziate.

11.3 Requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari

I concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere, **a pena di esclusione**:

- In relazione alla categoria OG3:

attestazione di qualificazione, in corso di validità **alla data di scadenza della presentazione dell'offerta**, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata che documenti il possesso della qualificazione nella categoria OG3 e classifica adeguata, in relazione alla forma di partecipazione alla gara, ai lavori da assumere indicati all'art. 3.6 del presente bando.

- In relazione alla categoria OG10:

attestazione di qualificazione, in corso di validità **alla data di scadenza della presentazione dell'offerta**, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata che documenti il possesso della qualificazione nella categoria OG10 e classifica adeguata, in relazione alla forma di partecipazione alla gara, ai lavori da assumere indicati all'art. 3.6 del presente bando

*in alternativa, essendo lavori di importo inferiore a 150.000 Euro, la qualificazione può essere provata, tramite **i requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del D.P.R. 207/2010**, in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo ed in particolare:*

- a) importo dei lavori analoghi, intendendosi per tali esclusivamente i lavori che rientrano nella declaratoria della categoria OG10, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore all'importo dei lavori da assumere. Si ribadisce che per lavori analoghi si intendono rigorosamente ed esclusivamente i lavori relativi alla categoria OG10 relativi ad **“impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione”**, rientranti nella declaratoria di cui all'Allegato A al D.P.R. 207/2010;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori da assumere;
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

Dal momento che la durata, pari a cinque anni, delle attestazioni SOA è subordinata alla richiesta di verifica triennale ed al suo positivo esito, l'impresa che abbia richiesto in termini tale verifica può partecipare alle gare indette dopo il triennio anche se la verifica sia compiuta successivamente, fermo restando che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, all'esito positivo della verifica stessa; in tale ipotesi, al fine di rendere più celere la procedura di gara, si richiede alla ditta di presentare già in sede di offerta la documentazione attestante la richiesta di rinnovo.

Nel caso invece la ditta abbia presentato la richiesta di rinnovo oltre il termine di scadenza della verifica triennale, può partecipare alle gare solo dopo la data di positiva effettuazione della verifica (cfr. Cons. St., ad. plen. n. 27/2012).

La stazione appaltante, in caso di imminente scadenza della verifica triennale o di scadenza intermedia per i consorzi stabili, si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti ai soggetti concorrenti, semprechè la documentazione che attesta l'avvenuta richiesta di verifica o aggiornamento dell'attestazione SOA nei termini previsti non sia già presente nella documentazione consegnata.

I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti costituiti rispettivamente ai sensi dell'art. 45, comma 1, lettere d), e), f), del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del medesimo D.Lgs. 50/2016, **a pena di esclusione:**

i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al punto 11.3 devono essere posseduti da ciascun soggetto del raggruppamento o del consorzio ordinario come di seguito specificato:

- **raggruppamenti orizzontali**, secondo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, come modificato dall'art. 12, comma 9, legge n. 80 del 2014: “ ..., i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.”

- **raggruppamenti verticali**, secondo quanto previsto dall'art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010: “ ..., i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.”

- **raggruppamenti misto**, i requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto (art 48 comma 6 ultimo periodo del Codice).

In caso di raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale o di tipo misto, ciascun soggetto del raggruppamento che assume una quota parte delle lavorazioni riconducibili alla medesima categoria, prevalente e/o scorporabile, deve comunque possedere idonea attestazione SOA nella categoria e con classifica adeguata alla rispettiva quota di lavorazioni assunte (corrispondente alla rispettiva quota di partecipazione al raggruppamento stesso).

Ai sensi dell'art. 61, comma 2 del D.P.R. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica **incrementata di un quinto**; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad **almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara**; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 92, comma 2.

Nel caso di consorzio di cui all'art 45 comma 2 lett b) e c) del Codice il requisito economico-finanziario e tecnico-organizzativo richiesto al precedente punto 11.3 deve essere posseduto direttamente dal consorzio ai sensi del quanto previsto dall'art 47 del Codice.

Le dichiarazioni e le documentazioni da produrre in sede di presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti, per attestare il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 11 sono specificati nella parte seconda del presente bando di gara.

12. TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA

L'offerta è valida e vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, fermo restando che l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

13. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art 105 del Codice è ammessa la facoltà di affidare in subappalto parte delle opere oggetto del contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, purché il concorrente indichi nell'atto dell'offerta le parti di opere e prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Si precisa che ai sensi dell'art. 105 comma 2 l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto e come disciplinato nel dettaglio all'art. 47 del capitolato speciale d'appalto.

La stazione appaltante, solo nelle ipotesi indicate dall'art. 105, comma 13 del Codice, procederà al pagamento diretto del subappaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, nei limiti e secondo le forme previste dall'art 49 del Capitolato Speciale di Appalto – norme contrattuali. Nei restanti casi i pagamenti saranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanziate, emesse dai subappaltatori.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per l'esecuzione delle opere di cui alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OG10 in relazione alla quale il partecipante non possieda in proprio i requisiti ("subappalto necessario"), comporta l'esclusione immediata dalla gara. Alla luce di quanto affermato dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 9 del 7.10.2015, non viene invece richiesta obbligatoriamente l'indicazione del nominativo del subappaltatore.

Ai sensi dell'art 105 del Codice, trattandosi di appalto di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, non è richiesta l'indicazione della terna di subappaltatori.

Resta inteso che il subappalto, sarà autorizzato nel rispetto di quanto previsto dall'art 105 del Codice, nonché a seguito della verifica di tutte le condizioni elencate nel Capitolato Speciale d'Appalto al suo capo 9.

Si precisa che nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017, approvato con

deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30/01/2015, si impone il divieto di subappalto a favore di imprese che abbiano partecipato alla presente procedura di gara.

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - FACOLTÀ DI CUI ALL'ART. 97, COMMA 8, D.LGS. 50/16

14.1 Criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D.lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi.

Sono ammesse solo offerte in ribasso (quindi con percentuali di ribasso maggiori di zero). Le offerte in aumento o alla pari saranno escluse dalla presente procedura.

14.2 *Facoltà di cui all'art. 97, comma 8, D.Lgs. 50/16:* il soggetto deputato all'espletamento della gara, nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci, procederà, nell'esercizio della facoltà di cui al comma 8 dell'articolo 97 del D.Lgs. 50/2016, all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, del medesimo decreto. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo 97.

In seduta pubblica, il giorno fissato per l'apertura delle offerte, al termine della valutazione amministrativa, il seggio di gara procederà al sorteggio di uno dei metodi di calcolo indicati dall'art. 97 comma 2; qualora il metodo sorteggiato fosse quello di cui alla lettera e), sarà successivamente sorteggiato anche il coefficiente da applicare.

Per le modalità di calcolo dell'anomalia verranno applicate le indicazioni operative esplicitate nel Comunicato del Presidente ANAC del 5/10/2016. Ulteriori Linee guide o Comunicati in tal senso emanati da ANAC, successivamente all'indizione della presente procedura, troveranno immediata applicazione al fine di determinare la soglia di anomalia, anche se in contrasto con la disciplina del bando stesso.

Ai fini dell'applicazione del procedimento di valutazione di congruità delle offerte si rappresenta quanto segue.

Il ribasso percentuale offerto non dovrà riportare più di quattro cifre decimali. Ai fini della determinazione della soglia di anomalia i decimali in eccesso saranno arrotondati all'unità superiore qualora la quinta cifra sia pari o superiore a cinque. Le medie sono calcolate fino alla quarta cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quinta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Saranno escluse automaticamente dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del metodo sorteggiato tra quelli previsti dall'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Il criterio dell'arrotondamento verrà applicato a tutte le operazioni aritmetiche per addivenire all'aggiudicazione.

In caso di parità delle offerte di ribasso che più si avvicinano alla "soglia di anomalia", per decretare il concorrente aggiudicatario si procederà per sorteggio.

In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10, non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice. In tal caso, si procede a comunicare l'offerta ritenuta non congrua al responsabile del procedimento. Questi, avvalendosi anche di tecnici della stazione appaltante, oppure dello stesso soggetto deputato all'espletamento della gara, procede, ai sensi del medesimo articolo, alla verifica della congruità dell'offerta.

Come previsto nel Comunicato del Presidente ANAC del 5/10/2016 si prevede, inoltre, che *"...Poiché soprattutto per i metodi a) ed e) sono necessarie almeno 5 offerte da confrontare per poter calcolare la media e lo scarto medio delle offerte (non accantonate) che superano detta media, in assenza di una previsione normativa analoga a quella contenuta nell'art. 86, comma 4, del d.lgs. 163/2006, è necessario indicare nella documentazione di gara che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2, del Codice solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse..."*

Pertanto, anche in tal caso rimane fermo il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice.

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:

- a) verificando la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, in quanto adeguatamente giustificata;
- b) ci si riserva di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente, per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse [comunque non più di 5 (cinque)], fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
- c) richiedendo per iscritto all'offerente di presentare delle spiegazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le spiegazioni che ritenga utili;
- d) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle spiegazioni;
- e) esame degli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite e, ove non si ritengano sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, si chiedono per iscritto ulteriori precisazioni;
- f) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- g) la stazione appaltante, ovvero la commissione tecnica, se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
- h) prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa l'offerente viene convocato con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e viene invitato a indicare ogni elemento che ritenga utile;
- i) si può escludere l'offerta a prescindere dalle spiegazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi non presenti le spiegazioni o le precisazioni entro il termine stabilito, ovvero non si presenti all'ora e al giorno della convocazione;
- j) si esclude l'offerta se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzo o di costi proposti.

15. AMMISSIONE O DIVIETO DI VARIANTI

Non sono ammesse offerte in variante.

ART. 16 - AVVALIMENTO

Qualora il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, ai sensi dell'art. 45, in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, intenda soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo **avvalendosi** dei requisiti di un altro soggetto (impresa ausiliaria), secondo quanto previsto e disciplinato dall'art. 89 del D.lgs. 50/2016, potrà partecipare alla gara utilizzando **l'istituto dell'avvalimento**.

I requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 devono essere posseduti anche dall'impresa ausiliaria. Ai sensi del comma 3 dell'art. 89 D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. **Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.**

In caso di verifica di detta ipotesi la stazione appaltante, al fine di garantire certezza e celerità alla presente procedura, **concederà un termine di 10 giorni, a pena di decadenza, all'aggiudicatario per effettuare la sostituzione.**

A tal fine, il concorrente dovrà allegare, **nella busta "A-Documentazione Amministrativa", quanto richiesto al successivo articolo 18.6.**

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. È consentito l'utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

La S.A. provvederà a trasmettere all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento (Comunicati del Presidente dell'AVCP del 24 novembre 2010 - "Trasmissione dati relativi agli avvalimenti" e del 28 settembre 2012 - "Acquisizione dei documenti per le dichiarazioni di avvalimento").

PARTE SECONDA

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL'OFFERTA

ART. 17 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

17.1 Consegna plichi

Il Modulo Allegato 1 contenente le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e finalizzate alla partecipazione alla gara nonché gli ulteriori moduli allegati e l'offerta devono essere presentati per iscritto e racchiusi in un unico plico formato secondo le modalità di seguito indicate.

I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, **pena l'esclusione dalla gara**, devono pervenire integri entro il termine perentorio e all'indirizzo di cui all'art. 6 del presente bando di gara.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane a esclusivo rischio dei mittenti.

Nella procedura di presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera c), del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante non ammette mezzi di comunicazione elettronici a causa della mancanza di attrezzature specializzate per l'ufficio.

Per la consegna dei plichi sono ammesse tutte le forme, ivi compresa la modalità tramite agenzia di recapito autorizzata e la consegna a mani presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Castelfranco Emilia, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il martedì anche dalle ore 14.30 alle ore 17.30. In ogni caso fa fede il timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune attestante la registrazione dell'arrivo del plico a tale ufficio, **anche qualora la protocollazione non sia contestuale**. Nel caso di consegna a mani del plico presso l'Ufficio Protocollo, fa fede l'orario di consegna riportato manualmente sul plico stesso dall'operatore dell'Ufficio Protocollo addetto alla ricezione.

La mancata presentazione dei plichi nei termini indicati comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

La stazione appaltante provvederà alla proroga dei termini nelle ipotesi di cui all'art. 79, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e secondo quanto disposto dal medesimo articolo ai commi 4 e 5.

I plichi esterni devono essere non trasparenti, controfirmati sui lembi di chiusura e sigillati con forme di chiusura e sigillatura che lascino tracce evidenti in caso di effrazione; devono recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all'oggetto della gara. In caso di raggruppamenti va riportato sul plico l'indicazione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.

I plichi devono contenere al loro interno DUE buste, a loro volta sigillate con forme di chiusura e sigillatura che lascino tracce evidenti in caso di effrazione e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente **"A – Documentazione Amministrativa"**, **"B – Offerta economica"**.

17.2 Chiarimenti e soccorso istruttorio

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante potrà invitare, tramite la procedura del soccorso istruttorio, a sanare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni ritenute essenziali, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge e che sono richieste dal presente disciplinare di gara.

La procedura del soccorso istruttorio obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria:

Euro 383,02 – Euro trecentottantatre/02 (pari all'1/1000 del valore della gara).

La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

In caso di ricorso al soccorso istruttorio, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, **non superiore a dieci giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui sopra, ma non applica alcuna sanzione (la stazione appaltante assegna anche in questa ipotesi al concorrente un termine, **non superiore a dieci giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate tali dichiarazioni, **a pena di esclusione**).

ART. 18 - BUSTA A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta “A – Documentazione Amministrativa”, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà contenere i seguenti documenti:

18.1 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE FINALIZZATE ALLA PARTECIPAZIONE - MODULO ALLEGATO 1
--

Dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, finalizzate alla partecipazione alla procedura di gara in oggetto, da redigersi preferibilmente in conformità al Modulo Allegato 1, con cui il legale rappresentante del concorrente o un suo procuratore (con procura in allegato), consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni e assumendosene la piena responsabilità, formula domanda di partecipazione alla gara, attesta il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, capacità tecnico-organizzativa ed economica e finanziaria, nonché fornisce le altre informazioni e/o elementi richiesti, come di seguito specificati.

La dichiarazione sostitutiva dovrà riportare:

- l'indicazione delle generalità del concorrente che partecipa alla gara (denominazione/ragione sociale, codice fiscale e/o partita IVA, sede legale, numero di telefono, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata)
- autorizzazione all'utilizzo della posta elettronica certificata, per l'effettuazione delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D.lgs. 50/2016 da parte della stazione appaltante e indicare l'indirizzo completo di posta elettronica certificata, al quale indirizzare le comunicazioni stesse;
- indicazione della forma giuridica di partecipazione alla gara da parte del concorrente (ovvero specificando se si tratta di concorrente singolo o raggruppamento temporaneo e quindi mandante o mandataria, consorzio);
- l'indicazione dei dati identificativi (nome, cognome, C.F., data e luogo di nascita) e della qualifica del sottoscrittore (ovvero legale rappresentante, procuratore, ecc.).

PARTE PRIMA:

Il legale rappresentante dell'operatore economico dovrà dichiarare:

a) i soggetti che rivestono i ruoli di:

- titolare e direttore tecnico se presente se si tratta di **impresa individuale**;

- soci e direttore tecnico se presente se si tratta di **società in nome collettivo**;
- soci accomandatari e direttore tecnico se presente se si tratta di **società in accomandita semplice**;
- dei membri del consiglio di amministrazione con legale rappresentanza di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza - persona fisica - in caso di società con meno di quattro soci, **se si tratta di altro tipo di società o consorzio**

In base ad una prima interpretazione della norma, art. 80 D.lgs. 50/2016; si ritiene che i soggetti da indicare, oltre i membri del consiglio di amministrazione muniti di potere di rappresentanza (es. presidente e vice presidente), siano eventuali procuratori, i membri del collegio sindacale e dell'organo di vigilanza.

sono i seguenti

(indicare i nominativi, luogo e date di nascita, le residenze, codice fiscale e le qualifiche)

b) con riferimento ai soggetti di cui alla precedente lettera a) e al sottoscritto, che non hanno subito una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:

- ✓ delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- ✓ delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- ✓ frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- ✓ delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- ✓ delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- ✓ sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ✓ ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

In caso di esistenza di condanne penali, elencazione di tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione (*indicando Autorità Giudiziaria e tipologia provvedimento emesso, norma violata e reato commesso, data emissione provvedimento, data irrevocabilità provvedimento*).

La stazione appaltante non disporrà l'esclusione dalla presente gara quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

La stazione appaltante valuterà sull'esclusione dalla presente gara se il soggetto concorrente, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, provi di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto

non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 dell'art. 80 D.lgs. 50/2016 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

La dichiarazione omnicomprensiva è richiesta stante la sentenza del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n.16/2014 e Parere ANAC n. 89 del 23 aprile 2014. E' comunque facoltà del concorrente produrre singole dichiarazioni sottoscritte da ciascun soggetto munito di poteri; in tal caso, le dichiarazioni devono essere corredate da copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore.

c) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando non vi sono **soggetti cessati dalla carica** delle sotto individuate qualifiche:

- titolare e direttore tecnico se presente se si tratta di **impresa individuale**;
- soci e direttore tecnico se presente se si tratta di **società in nome collettivo**;
- soci accomandatari e direttore tecnico se presente se si tratta di **società in accomandita semplice**;
- dei membri del consiglio di amministrazione con legale rappresentanza di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza - persona fisica - in caso di società con meno di quattro soci, **se si tratta di altro tipo di società o consorzio**.

In base ad una prima interpretazione della norma, art. 80 D.lgs. 50/2016; si ritiene che i soggetti da indicare, oltre i membri del consiglio di amministrazione muniti di potere di rappresentanza (es. presidente e vice presidente), siano eventuali procuratori, i membri del collegio sindacale e dell'organo di vigilanza.

In caso vi siano soggetti, con le qualifiche sopra indicate, che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando siano cessati dalla carica:

- 1) indicare i nominativi, luogo e date di nascita, le residenze, codice fiscale, le qualifiche, la data di cessazione e la denominazione della società;
- 2) dichiarare che gli stessi non hanno subito una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Si precisa che, **nel caso di acquisto di azienda e/o di ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, la dichiarazione di cui sopra, lettera c) punto 2), deve essere resa anche da amministratori e direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando.** Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta

attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante del concorrente, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art 47 DPR 445/2000, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

In caso di esistenza a carico dei soggetti - o di alcuni dei soggetti sopraccitati - di condanne penali, fornire l'elencazione di tutte le condanne riportate (ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione) (indicare i dati identificativi del soggetto, Autorità Giudiziaria e tipologia provvedimento emesso, norma violata e reato commesso, data emissione provvedimento, data irrevocabilità provvedimento).

La stazione appaltante non disporrà l'esclusione dalla presente gara quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

In caso di presenza di una causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 in capo a uno o più soggetti indicati alla precedente lettera c), il concorrente dovrà **dimostrare, a pena d'esclusione**, che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

La dichiarazione omnicomprensiva è richiesta stante la sentenza del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n.16/2014 e Parere ANAC n. 89 del 23 aprile 2014. E' comunque facoltà del concorrente produrre singole dichiarazioni sottoscritte da ciascun soggetto munito di poteri; in tal caso le dichiarazioni devono essere corredate da copia fotostatica, di un documento d'identità del sottoscrittore.

d) che non sussistono in capo al soggetto concorrente cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (*resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia*);

e) l'inesistenza, a carico del soggetto concorrente, di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

in alternativa

il soggetto concorrente, ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interesse e multe, purchè il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte (*specificare le informazioni di dettaglio*)

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

f) l'inesistenza, a carico del soggetto concorrente, di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs. 50/2016.

g) che il soggetto concorrente, non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.lgs. 50/2016;

ovvero

il curatore fallimentare, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, *indicare gli estremi del relativo provvedimento* _____ può partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi e dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese

h) che il soggetto concorrente non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

Rientrano in tali fattispecie: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

i) che la partecipazione del soggetto concorrente, non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;

l) che il soggetto concorrente, non è stato precedentemente coinvolto nella preparazione della procedura d'appalto determinando una distorsione della concorrenza;

m) che il soggetto concorrente, non sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c). del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

n) che, nei confronti del soggetto concorrente, non risultano iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

o) che il soggetto concorrente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

In caso di violazione del divieto di intestazione fiduciaria dichiarare che l'accertamento definitivo della violazione è datato _____ (*indicare data e tipo di provvedimento*) e che rispetto alla violazione definitivamente accertata sono state poste in essere le seguenti azioni di rimozione (*indicare le azioni*) _____.

p) che il soggetto concorrente è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68;

Informazione utile per attivare verifica della dichiarazione sopra rilasciata:

Ufficio competente al quale rivolgersi ai fini della verifica

Numero lavoratori impiegato complessivamente ai fini dell'applicazione della legge n.68/99

non occupa più di 15 dipendenti

occupa da 15 a 35 dipendenti

non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000

ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000

q) che il soggetto concorrente pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, (fatto salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689);

r) che il soggetto concorrente non si trovi rispetto a un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

s) che, nei confronti del soggetto concorrente, non sussistono ulteriori impedimenti *ex lege* alla partecipazione alla presente gara o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici e che non è stata comminata la sanzione dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

t) di non avere, nei precedenti tre anni, concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto di cui all' art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001, che qui di seguito si riporta: “16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”

PARTE SECONDA:

Il legale rappresentante del concorrente dovrà, inoltre, dichiarare:

1. (solo per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.lgs. n. 50/2016)

(in caso il consorzio concorra per una o più imprese consorziate il concorrente deve compilare la dichiarazione di cui alla presente lettera)

che, con riferimento al divieto posto dall'art. 48, comma 7, secondo periodo, il consorzio stabile oppure il consorzio di cooperative di produzione e lavoro oppure il consorzio di imprese artigiane, concorre alla presente gara per conto della/e seguente/i impresa/e consorziata (*indicare denominazione, ragione sociale e sede legale*).

2. (solo nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016):

1) che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente ai seguenti soggetti (*indicare denominazione, ragione sociale e sede legale, specificando per ognuno i rispettivi ruoli: mandatario o mandante*);

2) che ci si impegna, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in raggruppamento, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto (*indicare denominazione, ragione sociale e sede legale*) qualificato come mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

3) che intende costituire un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, verticale oppure misto;

4) che, in caso di aggiudicazione, le prestazioni (o parti di prestazioni) del presente appalto saranno suddivise fra le imprese del raggruppamento nel seguente modo (*indicare*)

- **dichiarare la quota percentuale di partecipazione al raggruppamento di ciascun operatore**

- (in caso di raggruppamenti di tipo verticale) **specificare** quale operatore economico realizza la categoria di lavorazioni scorporabile, indicata all'art. 3.6 del presente bando e dichiarare che i lavori della categoria prevalente saranno realizzati dall'impresa mandataria;

- (in caso di raggruppamenti di tipo orizzontale) **dichiarare la quota percentuale** di lavorazioni assunte da ciascun operatore riunito (cioè la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascun operatore economico);

- (in caso di raggruppamenti di tipo misto) **specificare** gli operatori che assumono e realizzano ciascuna delle categorie di lavorazioni (prevalente o scorporabile) che compongono l'appalto, indicate all'art. 3.6 del presente bando; **indicare anche**, per ciascuna categoria (prevalente o scorporabile) assunta da due o più soggetti riuniti in raggruppamento orizzontale, **la quota percentuale** di lavorazioni assunte da ciascun operatore (cioè la quota di partecipazione al

raggruppamento);

3. *(la presente dichiarazione è necessaria per la stazione appaltante quale autorizzazione al trattamento dei dati, come previsto dalla norma in materia di protezione dei dati personali)*

di essere informato, ai sensi e per effetto del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. “Codice in materia di protezione di dati personali”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

4. *(con riferimento alla disciplina dell’accesso ai documenti prodotti per la partecipazione alla procedura di gara)*

autorizzare l’accesso a tutta la documentazione prodotta per la partecipazione alla presente procedura di gara e contenuta nella busta A “Documentazione amministrativa” e nella busta B “Offerta economica”.

5. di poter essere, come da definizioni recate dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 124 del 20 maggio 2003¹ qualificato come²

- microimpresa
- piccola impresa
- media impresa

Ai fini della dichiarazione di cui sopra (micro, piccola o media impresa) dichiara i seguenti requisiti che sono necessari per la suddetta qualificazione secondo il contenuto della citata raccomandazione:

dichiarazione del numero di persone occupate _____

dichiarazione relativa al fatturato annuo _____

dichiarazione importo totale di bilancio annuo _____

Si precisa:

- che la dicitura “Dichiarazione relativa al fatturato annuo”, così come precisato nella Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese piccole e medie imprese, dovrà riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso. Pertanto dovranno essere presi in considerazione i dati relativi all’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato, precedentemente alla data di presentazione dell’offerta, con particolare riferimento alla voce A1 del conto economico del bilancio stesso;
- che la dicitura “Dichiarazione importo totale di bilancio annuo”, così come precisato nella Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese piccole e medie imprese, dovrà riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso. Pertanto dovranno essere presi in considerazione i dati relativi all’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato, precedentemente alla data di presentazione dell’offerta, con particolare riferimento al valore attivo dello stato patrimoniale del bilancio stesso.

6. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R., n. 62 del 16 aprile 2013 e codice di comportamento adottato dal Comune di Castelfranco Emilia con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 30/01/2014, reperibile sul sito internet istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione 1° livello “Disposizioni generali”, sottosezione 2° livello “Atti generali”, pena la risoluzione del contratto.

¹ Le microimprese, le piccole o medie imprese vengono definite in funzione del loro organico e del loro fatturato ovvero del loro bilancio totale annuale:

- media impresa: un’impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato annuo non superi i 50 milioni di Euro o il cui totale di bilancio annuale non superi i 43 milioni di Euro;

- piccola impresa: un’impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato annuo o il cui totale di bilancio annuale non superi i 10 milioni di Euro;

- microimpresa: un’impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato annuo o il cui totale di bilancio annuale non supera i 2 milioni di Euro.

² Il concorrente deve scegliere una delle tre dichiarazioni di cui al presente punto, barrando il simbolo posto accanto alla dichiarazione che interessa.

7.(eventuale dichiarazione ai fini del subappalto tout court e/o subappalto qualificatorio)
dichiarazione relativa all'indicazione delle lavorazioni/prestazioni che il concorrente intenda affidare in subappalto (*indicare*);

8. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nei testi del "Protocollo d'intesa per prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessione di lavori pubblici" e del "Protocollo d'intesa in materia di appalti" sottoscritti rispettivamente in data 31/03/2011 e 24/10/2012 presso la Prefettura di Modena dei quale dichiara di avere preso esatta e completa conoscenza.

9. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e nella restante documentazione di gara, in tutti gli elaborati progettuali, nonché le eventuali risposte fornite dalla Stazione Appaltante con riferimento alla presente procedura e, comunque, di tutte le disposizioni che contengono la fase esecutiva del contratto; di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo ove redatto; di aver preso esatta cognizione della natura del contratto e delle condizioni contrattuali, nonché di ogni altra circostanza che possa aver influito o che possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull'esecuzione delle prestazioni/attività, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto rinunciando fin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

PARTE TERZA:

Il legale rappresentante del concorrente, dovrà, infine, dichiarare

I. di essere in possesso, **a pena d'esclusione, alla scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta**, di uno dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

- ✓ iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per categorie di attività che comprendono quelle di cui al presente appalto [*indicando luogo di iscrizione, attività e relativo codice, numero di iscrizione, data di iscrizione, durata dell'impresa/data termine, forma giuridica*].

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi di concorrenti l'iscrizione ad uno dei suddetti registri, deve essere posseduta da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi dal consorzio e da tutte le consorziate.

II. di essere in possesso, **a pena d'esclusione, alla scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta**, dei seguenti requisiti tecnico-organizzativi ed economico finanziari:

- In relazione alla categoria OG3:
 - ✓ **attestazione di qualificazione**, in corso di validità **alla data di scadenza della presentazione dell'offerta**, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata che documenti il possesso della qualificazione nella categoria OG3 e classifica adeguata, in relazione alla forma di partecipazione alla gara, ai lavori da assumere indicati all'art. 3.6 del presente bando.
- In relazione alla categoria OG10:
 - ✓ **attestazione di qualificazione**, in corso di validità **alla data di scadenza della presentazione dell'offerta**, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata che documenti il possesso della qualificazione nella categoria OG10 e classifica adeguata, in relazione alla forma di partecipazione alla gara, ai lavori da assumere indicati all'art. 3.6 del presente bando *in alternativa, essendo lavori di importo inferiore a 150.000 Euro, la qualificazione può essere provata, tramite*
 - ✓ *i requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del D.P.R. 207/2010, in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo ed in particolare:*
 - importo dei lavori analoghi, intendendosi per tali esclusivamente i lavori che rientrano nella declaratoria della categoria OG10, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore all'importo dei lavori da assumere. Si ribadisce che per lavori analoghi si intendono rigorosamente ed esclusivamente i lavori relativi alla categoria OG10 relativi ad **"impianti per la trasformazione alta/media tensione e per**

la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione”, rientranti nella declaratoria di cui all'Allegato A al D.P.R. 207/2010;

- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori da assumere;
- adeguata attrezzatura tecnica.

Si precisa che essendo la categoria OG10 a qualificazione obbligatoria i lavori non possono essere realizzati dall'appaltatore se questi non è in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria.

Dal momento che la durata, pari a cinque anni, delle attestazioni SOA è subordinata alla richiesta di verifica triennale ed al suo positivo esito, l'impresa che abbia richiesto in termini tale verifica può partecipare alle gare indette dopo il triennio anche se la verifica sia compiuta successivamente, fermo restando che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, all'esito positivo della verifica stessa; in tale ipotesi, al fine di rendere più celere la procedura di gara, si richiede alla ditta di presentare già in sede di offerta la documentazione attestante la richiesta di rinnovo.

Nel caso invece la ditta abbia presentato la richiesta di rinnovo oltre il termine di scadenza della verifica triennale, può partecipare alle gare solo dopo la data di positiva effettuazione della verifica (cfr. Cons. St., ad. plen. n. 27/2012).

La stazione appaltante, in caso di imminente scadenza della verifica triennale o di scadenza intermedia per i consorzi stabili, si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti ai soggetti concorrenti, semprechè la documentazione che attesta l'avvenuta richiesta di verifica o aggiornamento dell'attestazione SOA nei termini previsti non sia già presente nella documentazione consegnata.

I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente

*[nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti costituiti o costituendi le imprese partecipanti al raggruppamento/consorzio devono essere in possesso, **a pena d'esclusione**, del presente requisito nelle percentuali specificate all'art. 11];*

III. che il concorrente, al fine di rispettare i requisiti di ordine speciale prescritti nel bando di gara, fa riferimento alle capacità tecniche e organizzative e/o economico finanziarie di cui è carente per poter essere ammesso alla gara ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016. In particolare i requisiti dei quali si avvale sono i seguenti:

- 1) _____ ;
- 2) _____ ;
- 3) _____

che l'impresa ausiliaria è _____
(indicare denominazione, ragione sociale e sede legale)

N.B. In caso di avvalimento il concorrente dovrà in aggiunta compilare il **Modulo Allegato 3** e l'impresa ausiliaria dovrà produrre il **Modulo Allegato 1, per quanto di competenza e il Modulo Allegato 4.**

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d), ed e) del D.lgs. 50/2016 ovvero, che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 48, comma 8, del D.lgs. 50/2016 il modello allegato 1 (relativamente alle parti di competenza) dovrà essere prodotto e sottoscritto, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti e dalla consorziata esecutrice.

La dichiarazione di cui al Modello Allegato 1 deve essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'impresa.

La dichiarazione può essere sottoscritta, in originale, anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di un documento d'identità del

sottoscrittore.

Documento di Gara Unico Europeo - DGUE

Il modello di formulario per il DGUE è stato adottato con Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 3/16 del 6 gennaio 2016 ed in seno alle Istruzioni che accompagnano il prefato Regolamento è consentita agli Stati membri la facoltà di adottare Linee guida recanti l'utilizzo del DGUE per spiegare, nel dettaglio, le norme del diritto nazionale rilevanti in materia.

A tal fine, la Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha adottato, in data 18 luglio 2016, apposite Linee guida, pubblicate sulla GU – Serie generale – n. 170 del 22 luglio 2016, con l'intento di fornire alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori alcune prime indicazioni in ordine al corretto utilizzo del DGUE, corredate di uno schema di formulario adattato al vigente e neo novellato quadro normativo nazionale.

Il documento fornisce alle stazioni appaltanti alcune prime indicazioni in ordine al corretto utilizzo del DGUE, introdotto nel nostro ordinamento dall'articolo 85 del Nuovo Codice Appalti (D.lgs. 50/2016), che consiste in un modello autodichiarativo, standardizzato a livello europeo, destinato a sostituire i singoli moduli predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori per la partecipazione ad ogni singola procedura ad evidenza pubblica (sia nei settori ordinari che speciali, nelle procedure di affidamento di concessioni e di partenariato pubblico-privato, nonché per gli affidamenti sotto soglia, fatta eccezione per gli affidamenti diretti sotto 40.000 euro per i quali l'utilizzazione del DGUE è rimessa alla discrezionalità della singola stazione appaltante).

Il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80 del codice, di soddisfare i pertinenti criteri di selezione e di rispettare, se del caso, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare (in ipotesi di procedure ristrette, procedure competitive con negoziazione, procedure di dialogo competitivo e partenariato per l'innovazione).

Il documento può essere compilato elettronicamente avvalendosi del servizio web messo gratuitamente a disposizione di stazioni appaltanti e operatori economici dalla commissione europea.

Il modulo on line, una volta compilato, può essere stampato per ottenerne una versione cartacea (ovvero nel caso di procedura esperita elettronicamente può essere esportato, salvato e presentato elettronicamente).

Si precisa che:

- al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, è facoltà del concorrente, in alternativa al Modulo Allegato 1 avvalersi, per le dichiarazioni da rendere, in conformità a quanto previsto dal presente disciplinare di gara, del documento di gara unico europeo (DGUE);

- anche in caso di utilizzo del modello DGUE, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante potrà invitare, tramite la procedura del soccorso istruttorio, a sanare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni ritenute essenziali;

- il modello DGUE non contiene tutte le dichiarazioni richieste al concorrente dal presente bando di gara; pertanto, si chiede, in caso di utilizzo del documento di gara unico europeo di provvedere alle integrazioni necessarie, secondo il modello allegato (Dichiarazioni integrative al modello DGUE);

- l'indicazione del nominativo del subappaltatore e/o la presentazione da parte dello stesso di specifico DGUE (o dichiarazione equivalente), sono da considerarsi facoltative da parte dell'offerente e quindi le eventuali omissioni non saranno oggetto di soccorso istruttorio. Resta fermo, per l'aggiudicatario, quanto previsto dall'art 105 del Codice per l'autorizzazione del subappalto nella fase esecutiva del contratto.

Si allegano i seguenti documenti:

1. [Linee Guida per la compilazione del DGUE – prot. n. 3 del 18.07.2016.](#)
2. Schema di formulario DGUE adattato al Codice

18.2 - CONCORDATO PREVENTIVO E CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE - ART. 186-BIS DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE, A CORREDO DEL MODULO ALLEGATO 1 O DGUE

NEL CASO DI DICHIARAZIONE DI TROVARSI NELLA SITUAZIONE DI CUI ALL'ART. 186-BIS DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267, (CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE)

Dichiarazione del curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero dichiarazione dell'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, contenente gli estremi del provvedimento di autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC con cui vengono autorizzati alla partecipazione a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi (o essere affidatari di subappalto).

Ai sensi dell'art. 110, comma 4, del D.lgs. 50/2016 l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 110, comma 5, del D.lgs. 50/2016. L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:

a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;

b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

In tal caso, il soggetto di cui ci si avvale dovrà presentare dichiarazioni in conformità al Modello Allegato 1 (relativamente alle parti di competenza).

18.3 - CONSORZI DI CUI ALL'ARTICOLO 45, COMMA 2, LETTERE B) E C), DEL D.LGS. N. 50/2016

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE, A CORREDO DEL MODULO ALLEGATO 1 O DGUE NEL CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ARTICOLO 45, COMMA 2, LETTERE B) E C), DEL D.LGS. N. 50/2016.

Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da redigersi preferibilmente in conformità al **Modulo Allegato 1** (relativamente alle parti di competenza) o **DGUE** con cui il/i consorziato/i per il/i quale/i i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs. n. 50/2016 indica/no di concorrere, dichiara/no le generalità dell'impresa, la qualifica del sottoscrittore (ovvero legale rappresentante, procuratore ecc.), di possedere i requisiti di cui all'art. 11 del presente bando di gara.

18.4 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI DI CUI ALL'ART. 45, COMMA 2, LETTERE D), ED E), DEL D.LGS. N. 50/2016 NON ANCORA COSTITUITI

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE, A CORREDO DEL MODULO ALLEGATO 1 O DGUE NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI DI CUI ALL'ART. 45, COMMA 2, LETTERA D), ED E), DEL D.LGS. N. 50/2016.

Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da redigersi preferibilmente in conformità al **Modulo Allegato 1** (relativamente alle parti di competenza) o **DGUE** con cui **ogni operatore** partecipante al raggruppamento di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), ed e), del D.lgs. n. 50/2016 dichiara le generalità dell'impresa, la qualifica del sottoscrittore (ovvero legale rappresentante, procuratore-ecc.) nonché di possedere i requisiti necessari per la partecipazione alla gara di cui all'art. 11 del presente bando di gara.

18.5 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI DI CUI RISPETTIVAMENTE ALL'ART. 45, COMMA 2, LETTERE D), ED E), DEL D.LGS. N. 50/2016 GIÀ COSTITUITI

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE, A CORREDO DEL MODULO ALLEGATO 1 O DGUE NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI DI CUI RISPETTIVAMENTE ALL'ART. 45, COMMA 2, LETTERE D), ED E), DEL D.LGS. N. 50/2016 GIÀ COSTITUITI.

Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, in originale o copia autenticata, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio.

E' anche necessario documentare qualora non emerga con chiarezza nel mandato collettivo irrevocabile, che tipo di raggruppamento (verticale, orizzontale, misto) si è costituito specificando come, in caso di aggiudicazione, le imprese si suddivideranno i servizi che compongono il presente appalto ed indicando anche le quote percentuali di partecipazione di ogni impresa al raggruppamento stesso.

18.6 - AVVALIMENTO AI SENSI DELL'ART. 89 DEL D.LGS. N. 50/2016

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE NEL CASO DI AVVALIMENTO AI SENSI DELL'ART. 89 DEL D.LGS. N. 50/2016

Nel caso in cui il concorrente intenda soddisfare la richiesta relativa ai requisiti di carattere tecnico – organizzativo e/o economico – finanziario avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, deve produrre, nella busta A, in aggiunta o ad integrazione della documentazione di cui ai punti precedenti, le documentazioni e dichiarazioni di cui all'art. 89 del D.lgs. 50/2016 e all'art. 2 della Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 2 del 1 agosto 2012.

Documentazione, ex art. 89, da produrre, da parte del concorrente nella busta A:

- a) attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria (l'impresa **ausiliata**, al fine di rendere tali dichiarazioni, può avvalersi del Modulo Allegato 3);
- c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (l'impresa ausiliaria, al fine di rendere tali dichiarazioni, può avvalersi del Modulo Allegato 1, relativamente alle parti di competenza e del Modulo Allegato 4);
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (l'impresa **ausiliaria**, al fine di rendere tale dichiarazione, può avvalersi del Modulo Allegato 4);
- e) il contratto - in originale o copia autentica - in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto (il concorrente e l'impresa **ausiliaria** possono avvalersi del fac-simile di schema contrattuale reso disponibile dalla Centrale Unica di Committenza);
- f) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla lettera d) **l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione** sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti (l'impresa **ausiliata**, al fine di rendere tale dichiarazione, può avvalersi del Modulo Allegato 3).

Si rammenta che non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Valgono, inoltre, le precisazioni contenute nelle determinazioni n. 2 del 1/8/2012 e n. 4 del 10/10/2012, dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

In tema di avvalimento si precisa che, in base a quanto riportato nella determinazione A.N.A.C. n. 1 dell'8 gennaio 2015 e ritenuto che la posizione assunta possa trovare conferma nell'attuale formulazione del soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83 del D.lgs. 50/2016, *l'integrazione o la regolarizzazione non possono riguardare la dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento. La dichiarazione di avvalimento costituisce, infatti, elemento costitutivo dei requisiti da possedersi, inderogabilmente, alla scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta. Anche il contratto di avvalimento è evidentemente funzionale al possesso dei requisiti prescritti dal disciplinare. Tuttavia, in ordine allo stesso, si ritiene che possa operare l'istituto del nuovo soccorso istruttorio limitatamente all'ipotesi di mancata allegazione, per mera dimenticanza, del contratto che, in ogni caso, sia stato già siglato alla data di presentazione dell'offerta.*

18.7 - GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

18.7.1 Garanzia a corredo dell'offerta

L'offerta del concorrente deve essere corredata da una garanzia, sotto forma di fideiussione, pari al 2% dell'importo, ossia:

Euro 7.660,48 (Euro settemilaseicentosessanta/48).

La garanzia può essere costituita con atto di fideiussione (se garante è una banca o un intermediario finanziario) o polizza fideiussoria (se garante è un'impresa di assicurazione).

La garanzia a corredo dell'offerta deve essere conforme:

- o alle prescrizioni di cui all'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016;
- o al relativo Schema Tipo 1.1 di cui al Decreto del Ministero Attività Produttive 12 marzo 2004, n.123.

Si precisa che gli Schemi Tipo 1.1 o le Schede Tecniche 1.1 relative alla garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria di cui al D.M. 12/03/2004 n. 123 presentate dai concorrenti devono essere, integrate, coerentemente alle previsioni dell'art. 93, del D.lgs. n. 50/2016.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria, assicurativa nonché rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La garanzia a corredo dell'offerta deve essere, conforme alle prescrizioni di cui all'art. 93 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione della offerta.

L'offerta dovrà essere corredata, **a pena d'esclusione**, da apposita dichiarazione di impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 qualora l'offerente risultasse affidatario.

Nel caso di riunione di concorrenti, **già costituita**, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 50/16 il deposito cauzionale provvisorio, prestato nelle forme sopra indicate, potrà essere prodotto dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti.

Nel caso di raggruppamenti di cui all'art. 48, comma 8, del D.lgs. n. 50/16 (riunione di concorrenti **non ancora costituita**) il suddetto deposito cauzionale provvisorio **dovrà essere intestato a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento medesimo. In tal caso è comunque sufficiente la sottoscrizione della polizza fideiussoria o dell'atto di fideiussione da parte della sola designata mandataria.**

18.7.2 Riduzione importo cauzione ex art. 93, comma 7, D.lgs. 50/2016

Si applicano le riduzioni, anche cumulabili tra loro, di cui all'art. 93, comma 7.

Nel caso di offerta presentata da soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettere d) ed e) del D.lgs. 50/16, la riduzione della garanzia sarà possibile solo se:

- in caso di raggruppamenti di tipo orizzontale, qualora tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della/e certificazione/i prevista/e, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; mentre se solo alcune delle imprese sono in possesso della/e certificazione/i prevista/e, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.

- in caso di raggruppamenti di tipo verticale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della/e certificazione/i prevista/e, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; mentre se solo alcune imprese sono in possesso della/e certificazione/i prevista/e, il raggruppamento potrà ridurre l'importo della cauzione solo per la quota corrispondente alla somma delle quote di partecipazione al raggruppamento stesso delle imprese in possesso della/e certificazione/i prevista/e;

- in caso di raggruppamenti di tipo misto, vale quanto sopra prescritto per i raggruppamenti di tipo verticale con la precisazione che, con riferimento alla categoria (principale o scorporata) assunta in raggruppamento orizzontale da più soggetti, questi ultimi - per poter beneficiare della possibilità di ridurre l'importo della cauzione in misura proporzionale alla quota di incidenza della categoria stessa sul totale dell'appalto - devono tutti possedere della/e certificazione/i prevista/e.

Per fruire dei benefici che consentono la riduzione dell'importo della cauzione, il concorrente dovrà documentare il possesso del/i requisito/i nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso nella documentazione presentata dal concorrente non sia presente la certificazione necessaria ad attestare il possesso dei relativi requisiti per beneficiare delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, la stazione appaltante potrà chiedere al concorrente di integrare la documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari, purchè sussistenti al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Si precisa che le disposizioni di cui sopra, in merito alla riduzione dell'importo della cauzione provvisoria di cui all'art. 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016, operano anche in riferimento alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del medesimo Decreto.

18.7.3 Carenze o incompletezze della cauzione, cause di esclusione relative alla garanzia a corredo dell'offerta

Secondo quanto precisato dalla determinazione A.N.A.C. n. 1 dell' 8 gennaio 2015, nella procedura di gara in oggetto sarà consentita *“la sanatoria anche di elementi che devono essere prodotti in base alla legge, o al bando di gara (e la cauzione è un elemento da produrre a corredo dell'offerta in base alla legge), considerato che ai fini del pagamento della sanzione la cauzione costituisce solo una garanzia, la novella normativa trova applicazione anche con riferimento ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità riferita alla cauzione provvisoria a condizione che quest'ultima sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e rispetti la previsione di cui all'art. 75, comma 5 del Codice, vale a dire decorra da tale data. Diversamente sarebbe alterata la parità di trattamento tra i concorrenti”* (Cit. determinazione A.N.A.C. n. 1 dell' 8 gennaio 2015, punto 2.2).

Come previsto nella determinazione A.N.A.C. n. 1 dell' 8 gennaio 2015 si procederà all'incameramento della cauzione nell'ipotesi in cui la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato.

18.8 - PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
--

Come previsto dalla deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 163 del 22 dicembre 2015, gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura **sono tenuti al versamento, come contribuzione**, della quota prevista dall'art. 2 della citata deliberazione dell'Autorità. Il versamento delle contribuzioni andrà effettuato secondo le istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2011, presenti sul sito dell'ANAC.

N.ro CIG (Codice Identificativo Gara): 6931049293

Gli operatori economici, pertanto, dovranno effettuare il versamento di un contributo pari ad € 35,00 con le modalità di seguito indicate.

Il versamento del contributo da parte degli operatori economici costituisce condizione di ammissibilità dell'offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1, comma 67, della L. n.2 66/2005, e, pertanto, in caso di mancato adempimento, la stazione appaltante escluderà il concorrente dalla gara.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al “Servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo <http://contributi.avcp.it>.

La ricevuta di pagamento deve essere inserita nella Busta “A – Documentazione Amministrativa”. In caso di presentazione di offerta da parte di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del D.lgs. 50/2016 ovvero di soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 45, comma 8, il versamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo; in caso di offerta presentata da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), il versamento deve essere eseguito dal consorzio, quale unico soggetto interlocutore della stazione appaltante, anche qualora faccia eseguire le prestazioni tramite affidamento alle imprese consorziate.

18.9 DOCUMENTO “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS

I soggetti interessati a partecipare alla procedura in oggetto devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale A.N.AC. (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

Alla domanda di partecipazione deve essere allegato il modello “PASS-OE”, ottenuto dal sistema presso il sito www.avcp.it, a seguito della registrazione al servizio AVCPASS.

Ai sensi dell’art. 216, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo per la partecipazione alla procedure disciplinate dal Codice è acquisita presso la banca Dati Nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare/integrare tali verifiche con richiesta agli enti interessati qualora il sistema AVCPASS presenti interruzioni o malfunzionamenti o qualora si tratti di informazioni non disponibili presso tale Banca Dati.

In particolare, come specificato dalla relazione allegata alla deliberazione AVCP ORA A.N.A.C. n. 111 del 20.12.2012, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’ 8 maggio e del 5 giugno 2013, l’operatore economico effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e, individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASS OE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale, che sono nella loro esclusiva disponibilità, e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori.

ART. 19 - BUSTA “B – OFFERTA ECONOMICA”

La busta “B” recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà contenere:

a pena d’esclusione, dichiarazione relativa all’offerta economica, in bollo, da redigersi preferibilmente in conformità al Modulo 2 - Dichiarazione relativa all’offerta economica.

Nell’offerta economica il concorrente dovrà dichiarare:

- a) di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta riferita all’appalto di cui trattasi, del costo del lavoro individuato in base ai valori economici deducibili dalla contrattazione collettiva e di aver correttamente adempiuto all’interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza derivanti dal D.Lgs. n. 81/08, ed in particolare, secondo quanto previsto dall’art. 95 comma 10 del Codice, che l’offerta economica è comprensiva dei costi relativi alla sicurezza aziendale (sono i costi della sicurezza interni all’azienda e comunque diversi da quelli non soggetti a ribasso) pari ad Euro (*indicare*);

e dovrà obbligarsi ad assumere l’esecuzione dei lavori, che verranno contabilizzati a misura, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, al prezzo determinato mediante il ribasso percentuale offerto sull’elenco prezzi posto a base di gara (indicare il ribasso percentuale offerto in cifre ed in lettere)

Nella formulazione della propria offerta il concorrente dovrà tenere presente che:

- in caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato in cifre con quello in lettere, prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- il ribasso percentuale offerto non dovrà riportare più di quattro cifre decimali; nel caso di offerta con più di quattro decimali si terrà conto dei valori fino alla quarta cifra decimale arrotondata alla unità superiore qualora la quinta cifra decimale sia pari o superiore a cinque;
- sono ammesse solo offerte in ribasso (con percentuali di ribasso maggiori di zero); le offerte in aumento o alla pari saranno escluse dalla presente gara.

Si precisa **che la mancata indicazione dei costi per la sicurezza aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art 95, comma 10 del Codice) **non sarà considerata, nell'ambito della presente procedura di affidamento, causa di immediata esclusione.**

Infatti, in considerazione delle plurime ordinanze di rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea - (TAR Piemonte Sez II 16/12/2015 n. 1745; TAR Molise Sez I 12/02/2016 n. 77) nonché da ultimo l'ordinanza del Consiglio di Stato Sez VI 20/6/2016 n. 2703 con la quale l'organo giurisdizionale ha ritenuto di sospendere il giudizio a lui sottoposto in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia - l'indicazione dei costi per la sicurezza aziendale, pur essendo richiesta ai concorrenti così come espressamente previsto nell'Allegato 2 predisposto per la formulazione dell'offerta economica ed in conformità a quanto previsto dall'art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/16, qualora non sia dal concorrente fornita in sede di presentazione dell'offerta stessa, sarà allo stesso richiesta successivamente in sede di eventuale procedimento di verifica dell'anomalia (art 97 comma 5 del Codice).

La dichiarazione relativa all'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante o da suo procuratore e non potrà presentare correzioni di sorta che non siano dallo stesso confermate e sottoscritte. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante, va allegata la relativa procura.

In caso di raggruppamento già costituito, l'offerta dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto mandatario/capogruppo. In caso di raggruppamento non ancora costituito, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

PARTE TERZA

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

ART. 20 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

20.1 Sedute di gara

Tutte le sedute sono pubbliche. alle sedute pubbliche potranno essere presenti i rappresentanti dei soggetti partecipanti, ai quali, se legali rappresentanti o soggetti muniti di apposita delega, è data la possibilità di formulare osservazioni da risultare a verbale.

Alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, si costituirà un seggio di gara.

Le sedute avverranno come di seguito indicato.

20.1.1 Prima seduta: la prima seduta (pubblica) si terrà il giorno 14/02/2017 alle ore 08:30 presso gli uffici amministrativi del Settore Servizio al Cittadino – Ufficio Unico di Committenza, Via Circondaria Sud, 20.

Nel corso di tale seduta, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate si procede a:

- ✓ verificare la regolarità delle modalità di presentazione dei plichi e delle buste, la validità e regolarità dei documenti forniti dai concorrenti idonei a dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale, dei requisiti di capacità tecnica – professionale ed economici-finanziari nonché la validità della ulteriore documentazione richiesta nel presente bando;
- ✓ verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, lett. b) e c), del D.lgs. 50/16, hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara sia il consorzio che il consorziato;

- ✓ verificare le condizioni di ammissibilità di raggruppamenti o consorzi costituiti o costituenti;
- ✓ eventuale richiesta di chiarimenti e regolarizzazioni ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016;
- ✓ esplicitare le risultanze delle verifiche sopraccitate, dando riscontro dell'ammissibilità o meno delle offerte presentate.

IN CASO NON SIA NECESSARIO PROCEDERE A RICHIESTA DI CHIARIMENTI E REGOLARIZZAZIONI

- ✓ apertura delle buste "B" contenenti "OFFERTA ECONOMICA". Ai fini della determinazione della migliore offerta si procederà come precisato all'art. 14 del presente bando di gara.

Eventuale seconda seduta pubblica, per la valutazione di eventuali richieste di chiarimento o regolarizzazioni, richieste ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 e all'apertura delle buste "B" contenenti "OFFERTA ECONOMICA".

Sarà cura dell'amministrazione aggiudicatrice pubblicare sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni, all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico -professionali (art. 29 D.Lgs.50/2016) e comunicare mediante PEC a tutti i concorrenti l'esito di tali valutazioni (art.76 D.Lgs. 50/2016).

Si informano i concorrenti che le date e i luoghi delle sedute pubbliche non previste nel presente bando verranno comunicate ai concorrenti-con almeno 48 ore di anticipo mediante pubblicazione sul profilo del committente.

20.1.2 Dopo l'apertura delle buste contenenti le offerte, si procede alla verifica – nel caso in cui sussista una situazione di controllo/collegamento di cui all'art. 2359 c.c. fra due o più partecipanti alla presente procedura di gara – in base alla presenza di elementi indiziari, oggettivi, concordanti e univoci, al fine accertare che le offerte presentate dai concorrenti in situazione di controllo/relazione non siano sostanzialmente imputabili a un unico centro decisionale. Se così fosse, si procederà all'esclusione di dette offerte, previo contraddittorio con le imprese coinvolte, in modo da salvaguardare i principi di trasparenza, pubblico interesse ed effettiva concorrenza che presidono le procedure di gara.

Qualora sia presentata una sola offerta, l'aggiudicazione sarà disposta a favore dell'unico concorrente a condizione che tale offerta sia congrua, valida e adeguata.

Ci si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti congrua in relazione all'oggetto del contratto.

Ove ricorrano i presupposti per la valutazione di congruità delle offerte,-si procederà con la proposta di aggiudicazione nel corso di un'ulteriore seduta pubblica a favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta ritenuta non anomala.

19.2 Proposta di aggiudicazione

La Centrale Unica di Committenza provvederà alla proposta di aggiudicazione al concorrente che avrà presentato la migliore offerta ritenuta non anomala.

In un'ottica di celerità procedurale, la stazione appaltante si riserva la facoltà di disporre l'aggiudicazione definitiva con efficacia sospensiva alla verifica del possesso dei prescritti requisiti dalla vigente normativa.

19.3 Controllo sul possesso dei requisiti - Aggiudicazione definitiva

La Centrale Unica di Committenza, prima dell'aggiudicazione definitiva, procede alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario provvisorio in sede di gara.

Al fine di poter effettuare i controlli necessari, la Centrale di Committenza, in caso tale circostanza non emerga già dalla documentazione presentata in sede di gara, chiederà al concorrente aggiudicatario di fornire la seguente documentazione:

- elenco dei seguenti soggetti:

1. membri del consiglio di amministrazione
2. procuratori (specificando solo quelli che effettivamente possano avere attinenza specifica con questo appalto)
3. direttore tecnico
4. i membri del collegio sindacale (effettivi e supplenti)
5. i membri dell'organo di vigilanza
6. soggetti cessati, di cui alle qualifiche precedenti (punti 1, 2, 3, 4 e 5), nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando
7. gli amministratori e i direttori tecnici della società acquisita o di cui si sia acquisita un ramo d'azienda o che si è incorporata o fusasi nel caso di cessione di azienda e/o di ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.
 - dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art 47 D.P.R. 445/2000, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 80 comma 1 D.Lgs. 50/2016, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

Si precisa che nel caso il concorrente non fornisca la dichiarazione sintetica anche con riferimento a questi soggetti, gli stessi dovranno renderla personalmente.

L'aggiudicazione definitiva avverrà in presenza:

- del possesso dei requisiti e regolarità dei documenti dichiarati di cui agli artt. 11 e 18 del presente bando.

Qualora, al contrario, dalle verifiche svolte non venga confermato il possesso dei requisiti richiesti a pena di esclusione, la Centrale Unica di Committenza procede all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'ANAC.

20.4 Stipulazione del contratto

Il contratto, previa verifica di regolare posizione dell'aggiudicatario in ordine alla vigente normativa antimafia, verrà stipulato secondo i termini e le forme di cui all'art. 32, commi dall'8 al 14, del D.lgs. 50/2016.

L'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016, così come previsto e disciplinato dal capitolato speciale d'appalto.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, tasse e imposte relative alla stipulazione del contratto di appalto e alla sua esecuzione come meglio indicato nel capitolato speciale di appalto.

20.5 Comunicazioni relative alla procedura di gara

Ai sensi dell'art. 40, comma 1, del D.lgs. 50/2016 si precisa che i mezzi di comunicazione scelti da questa stazione appaltante per le comunicazioni attinenti la procedura di gara in oggetto sono la posta elettronica certificata (PEC) e il profilo di committenza.

I concorrenti in caso di temporanee problematiche nell'utilizzo della posta elettronica certificata sono tenuti ad informare tempestivamente la stazione appaltante via **mail all'indirizzo (gare@comune.castelfranco-emilia.mo.it)**, mentre le eventuali modifiche dell'indirizzo PEC intervenute in sede di svolgimento della procedura di gara dovranno essere comunicate alla stazione appaltante via PEC. Diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Alcune comunicazioni, relative alla presente procedura, di interesse generale saranno rese tramite pubblicazione sul sito internet del Comune alla pagina Amministrazione Trasparente, così come previsto dall'art 29 del Codice.

Al fine di evitare disguidi o ritardi nel recapito della corrispondente e delle comunicazioni da parte degli uffici competenti in relazione alla presente procedura di appalto si chiede ai concorrenti di inviare le proprie comunicazioni **esclusivamente all'indirizzo pec: comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfranco-emilia.mo.it** indirizzando la comunicazione all'attenzione della **Centrale Unica di Committenza**.

ART. 21 ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 53 del D.lgs. 50/16 e per quanto in esso non espressamente previsto dalla normativa generale di cui alla L. 241/90 ss.mm.ii., sul principio che le disposizioni contenute nella predetta legge trovano applicazione tutte le volte in cui non si rinvencono disposizioni derogatorie (e quindi dotate di una specialità ancor più elevata in ragione della materia) nel codice dei contratti pubblici.

Si precisa che la S.A., relativamente alla presente procedura di gara, consentirà l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti ed inclusa nelle buste "A" e "B".

ART. 22 INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13, DEL D.LGS. N. 196 DEL 30.06.2003 RECANTE L'OGGETTO "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

Si informa che si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti ed ai provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui al presente bando.

Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali da parte del Comune di Castelfranco Emilia, ai sensi dell'art. 18 del medesimo D.lgs. 196/03; quindi per le procedure che qui interessano non saranno trattati dati sensibili. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento amministrativo. Tali dati saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati.

Il trattamento dei dati, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4 comma 1 del D.lgs. 196/03 s.m.i. è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale dell'Ente.

Si informa infine che il responsabile del trattamento è:

- il Dirigente della Centrale Unica di Committenza - dott.ssa Manuela Bonettini (per le fasi che vanno dall'indizione della gara fino all'aggiudicazione definitiva);
- il Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio: Arch. Bruno Marino e che il Responsabile del procedimento è il Geom. Giuseppe Manno (per le fasi restanti di competenza del Comune di Castelfranco Emilia);

ART. 23 ULTERIORI PRESCRIZIONI

- A) Ai sensi del punto 4, parte II della determinazione dell'AVCP n. 4 del 10/10/12 c.d."Bando Tipo", saranno escluse dalla presente gara le offerte condizionate, le offerte plurime (ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta) e le offerte in aumento, nonché quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto; non sono altresì ammesse le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente sottoscritte per conferma;
- B) le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta;
- C) la stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre rettifiche formali agli atti di gara dandone comunicazione attraverso il proprio profilo di committenza: www.comune.castelfranco-emilia.mo.it qualora siano tali da non riguardare un elemento essenziale della procedura concorsuale, rappresentino dei chiarimenti o delle esplicitazioni di elementi della norma di gara, non introducono mutamenti nei requisiti soggettivi o negli elementi su cui si fonda la valutazione dell'offerta di gara;
- D) la stazione appaltante si riserva la facoltà di posticipare la data fissata per la prima seduta pubblica di gara dandone comunicazione anche tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito internet del Comune (profilo committente), senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo;
- E) è esclusa la competenza arbitrale; ai sensi e per effetto dell'art. 209, comma 2, del D.lgs. 50/2016 il contratto non conterrà la clausola compromissoria;
- F) il bando di gara può essere impugnato entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla avvenuta pubblicazione nell'Albo Pretorio della stazione appaltante, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna - sezione di Bologna;
- G) per tutto quanto non espressamente citato nel presente bando si fa riferimento alle norme che disciplinano la materia.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Dirigente della Centrale Unica di Committenza

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; DPCM 8 febbraio 1999; D.P.R 8 dicembre 2000 n. 445; D.L. 23 gennaio 2002 n. 10; Certificato rilasciato da Infocamere S.C.p.A. (<http://www.card.Infocamere.it>).